

CAMERA DEI DEPUTATI N. 244-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

nella seduta del 17 dicembre 1948

Attribuzioni della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta
in sede amministrativa, in materia di ricorsi amministrativi e di con-
tenzioso tributario

Presentata alla Presidenza il 14 gennaio 1949

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che, nell'attuale nostro ordinamento amministrativo, alle Giunte provinciali amministrative sono attribuite funzioni di quattro diversi tipi, e precisamente:

a) funzioni di controllo sugli enti locali della provincia;

b) funzioni di amministrazione attiva in talune limitate materie, sempre attinenti a rapporti cogli enti locali (ad esempio, decisione su alcune forme di ricorsi gerarchici impropri);

c) funzioni di organo provinciale della giustizia amministrativa;

d) funzioni di organo provinciale della giustizia tributaria limitatamente ad alcuni tributi imposti dagli enti locali.

Per assolvere a queste diverse funzioni la Giunta, sempre presieduta dal prefetto, agisce peraltro in diverse composizioni. Alle funzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* essa provvede nella formazione stabilita dall'articolo 9 del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111; alla funzione *sub c)* nella formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203; alla funzione *sub d)*, infine, nella formazione prevista dall'articolo 283 del testo unico sulla finanza locale 14

settembre 1931, n. 1175, recentemente modificato con decreto legislativo presidenziale 26 marzo 1948, n. 261.

Per l'attuazione dell'autonomia speciale della Valle d'Aosta il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 367, ha istituito una Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta ed ha ad essa attribuite le funzioni di cui alla lettera c). Le funzioni di controllo di cui alla lettera a) debbono essere esercitate da un organo la cui istituzione è riservata alla competenza legislativa della Valle, a norma dell'articolo 43 del relativo Statuto, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. Non è stato invece ancora provveduto a stabilire da quale organo debbasi provvedere all'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e d), e tale carenza determina comprensibili inconvenienti, per l'accumularsi di ricorsi che rimangono giacenti, non esistendo l'organo che su essi abbia competenza a pronunziare.

Poiché la materia esula dal campo della legislazione riservata alla Valle, e rientra invece nella sfera di competenza degli organi legislativi dello Stato, il Consiglio della Valle più volte ha richiesto che venisse colmata la lacuna. A ciò provvede il disegno di legge che è oggi sottoposto al vostro esame, dopo che sul suo schema, preventivamente comunicato in visione alla Valle d'Aosta, è stato espresso parere favorevole da parte della Giunta regionale della Valle.

Il disegno di legge comprende tre distinte disposizioni:

Art. 1: devoluzione delle funzioni di cui alle lettere b) e d) alla stessa Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, già competente per le funzioni di cui alla lettera a).

Art. 2: sostituzione in detta Giunta, per l'esercizio delle funzioni stesse, del presidente del Tribunale d'Aosta, che nella sua ordinaria composizione la presiede, col presidente della Commissione di coordinamento della Valle, al quale ne è attribuita la presidenza.

Art. 3: prolungamento da uno a due anni del periodo di durata in carica dei membri della Giunta.

Il contenuto di tali disposizioni sembra alla Commissione meritevole di approvazione.

Qualche perplessità può suscitare, in relazione all'articolo 1, il fatto della difformità che con ciò viene a crearsi tra l'ordinamento del contenzioso dei tributi locali nella Valle d'Aosta e l'ordinamento stesso quale è secon-

do la legislazione generale dello Stato: non trovano così applicazione, nell'ambito della Valle, quelle esigenze di carattere generale che hanno condotto, col già ricordato articolo 14 del decreto legislativo presidenziale 26 marzo 1948, n. 261, ad inserire nell'organo, che deve decidere sui ricorsi di cui si tratta, i rappresentanti dei comuni, dei lavoratori e delle categorie economiche facenti capo alle Camere di commercio, industria e agricoltura. In linea di massima, difformità legislative da regione a regione in questa materia paiono alla Commissione di dubbia opportunità.

Nonostante ciò, la Commissione reputa che, nel caso singolo, la norma proposta dal Governo possa essere approvata, in considerazione del carattere precario che ha oggi la sezione speciale per i tributi locali presso la Giunta provinciale amministrativa prevista dal citato articolo 14, che verrà pressoché certamente modificata in occasione della generale riforma tributaria che è stata annunciata come prossima dal Ministro delle finanze. È ben chiaro che l'approvazione della norma oggi proposta non può e non deve pregiudicare in modo alcuno tale riforma generale: la Commissione è d'avviso che, quando essa verrà attuata, i criteri che accoglierà in relazione alla disciplina del contenzioso tributario debbano trovare applicazione pur nella Valle d'Aosta. Per il momento, avvalersi di un organo già esistente e funzionante, quale è la Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle, pare preferibile ad istituire un organo nuovo a struttura complessa, quale è la sezione speciale più sopra ricordata.

Di evidente opportunità è peraltro, così disponendo, sostituire nella presidenza della Giunta il presidente del Tribunale di Aosta col presidente della Commissione di coordinamento, che è un funzionario dell'Amministrazione dell'interno. Ciò per un doppio ordine di ragioni: da un lato la necessità di non gravare eccessivamente di lavoro in questa sede il presidente del tribunale, o il magistrato che lo sostituisca, quando è bene che l'opera loro sia dedicata essenzialmente all'esercizio delle funzioni giudiziarie; dall'altro, la maggiore attitudine del funzionario dell'interno alla valutazione di quelle esigenze d'ordine amministrativo, di cui deve tenersi conto particolare nell'esercizio delle funzioni di cui qui si tratta. Merita quindi approvazione il criterio informatore dell'articolo 2.

Quanto all'articolo 3, infine, la Commissione reputa conveniente la protrazione da

esso disposta da uno a due anni del periodo di vita della Giunta. Con tale prolungamento si consente il formarsi, tra i membri della Giunta, di quell'affiatamento che è tanto utile al buon funzionamento di ogni organo collegiale; al tempo stesso si evita che un troppo frequente mutamento nella composizione dell'organo determini altrettanto frequenti mutamenti di indirizzo giurisprudenziale, che

sono particolarmente nocivi in settori così delicati e determinano risentimenti dell'opinione pubblica per le disparità di trattamento da caso a caso che così ne derivano.

Per questi motivi, la Commissione vi propone, onorevoli colleghi, l'approvazione del presente disegno di legge.

LUCIFREDI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

La Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, istituita dal decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, esercita, in sede amministrativa, le attribuzioni che a norma delle leggi vigenti competono alle Giunte provinciali amministrative in materia di ricorsi amministrativi e di contenzioso tributario, secondo le stesse norme che regolano l'attività delle Giunte provinciali amministrative.

ART. 2.

Della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede amministrativa, far parte, in luogo del presidente del Tribunale d'Aosta, di cui all'articolo 1, n. 1, del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, il rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, di cui all'articolo 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che la presiede.

ART. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, è modificato come segue:

« I componenti della Giunta sono nominati per un biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con lo stesso decreto sono nominati i membri supplenti ».

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.